

Comune di Sala
Bolognese

Marca
Bollo
Euro
16.00

Sportello Unico Attività Produttive
Comune di Sala Bolognese
Piazza Marconi 1 – 40010 Sala Bolognese (BO)

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE/RINNOVO PER PATENTE DI ABILITAZIONE
ALL'IMPIEGO DI GAS TOSSICI**

R.D. 147/1927 modificato dal DPR 10.06.1955 n. 854

Il sottoscritto

Cognome _____ Nome _____

Data di nascita _____ Cittadinanza _____

Luogo di nascita: Comune _____ (prov. _____)

Stato _____

Residenza: Comune _____ (prov. _____)

Via/P.zza _____ n. _____ CAP _____

Tel. _____ Fax _____ email _____@_____

CHIEDE

il rilascio della autorizzazione

PATENTE DI ABILITAZIONE

RINNOVO PATENTE N. _____ DEL _____

per i seguenti GAS TOSSICI

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti

DICHIARA

- che i propri dati anagrafici corrispondono a quelli sopra indicati;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso _____ in data _____, e pertanto il sottoscritto dichiara di aver assolto la scuola dell'obbligo.
- **TITOLO STRANIERO:** in questo caso occorre allegare copia del titolo e l'originale della traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio ovvero dall'autorità diplomatica o consolare del paese ove il titolo è stato conseguito
- che ai fini antimafia non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla Legge n. 159/2011 (requisiti antimafia);
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero, di aver riportato le seguenti condanne penali

- *Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese.*

ALLEGATI

- n. 2 foto formato tessera uguali, in data recente, firmate sul retro (SOLO IN CASO DI PRIMO RILASCIO DELLA PATENTE)
- n. 1 marca da bollo da pari a 16,00 euro (è necessaria sia in caso di primo rilascio di patente, sia in caso di rinnovo quinquennale; *nel caso di primo rilascio può essere consegnata anche successivamente alla comunicazione di idoneità dell'esame sostenuto*);
- patente da revisionare (SOLO IN CASO DI RINNOVO)
- fotocopia di documento di identità ove risulti l'attuale indirizzo e comune di residenza (SIA IN CASO DI PRIMO RILASCIO CHE IN CASO DI RINNOVO PATENTE)

_____ li _____
(data)

(firma)

Testo consigliato per chi deve sostenere l'esame del primo rilascio: "Gas Tossici" di Renato Mari – ed. Il Sole 24 Ore

A SEGUITO DELL'EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 2 DEL 23/12/2008, IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N.- 4/2008 (pubblicate sul sito comunale che raccoglie la modulistica Servizio Sviluppo Economico) DAL 2009 NON E' PIU' NECESSARIO PRESENTARE IL CERTIFICATO MEDICO, SIA IN CASO DI DOMANDA PRIMO RILASCIO PATENTE CHE IN CASO DI RINNOVO QUINQUENNALE.

Riferimento normativi – R.D. 9.1.1927, n. 147 Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici.

Art. 29. Casi di indegnità.

Non possono ottenere il certificato d'idoneità:

- 1^o coloro che sono sottoposti all'ammonizione o alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza;
- 2^o coloro che sono stati condannati per ubriachezza o per le contravvenzioni prevedute nell'art. 483 del codice penale ⁽³⁰⁾;
- 3^o coloro che hanno riportato condanna per i delitti preveduti nel codice penale, libro secondo, ai titoli primo; secondo; terzo (capo VII, capo VIII e capo IX, art. 201); settimo; ottavo; nono e decimo ⁽³¹⁾;
- 4^o coloro che sono stati assolti per insufficienza di prove da imputazioni per uno dei delitti indicati nel precedente n. 3;
- 5^o coloro che si siano resi recidivi per contravvenzioni agli artt. 460 a 469, 473 e 474 del codice penale ⁽³²⁾;
- 6^o coloro che non possono provare la loro buona condotta.

Art. 27. Certificato d'idoneità.

Coloro che intendono ottenere il certificato d'idoneità, di cui all'articolo precedente, sottostanno ad esame facendone domanda al prefetto della Provincia (ora al Comune) nella cui circoscrizione è compreso il Comune di residenza del richiedente. La domanda è corredata dai seguenti documenti:

- 1^o ~~Atto di nascita, dal quale risulti che il richiedente ha compiuto gli anni ventuno.~~ Qualora non abbia compiuto tale età, ma abbia compiuto gli anni diciotto, occorre il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci.
- 2^o Certificato di studi elementari inferiori (alla fine della terza classe) corrispondente all'antico certificato di compimento.
- 3^o ~~Certificato generale del casellario giudiziario al nome del richiedente di data non anteriore a due mesi, e certificato, della stessa data, comprovante la buona condotta morale e politica.~~
- 4^o Certificato di un medico militare o di un ufficiale sanitario comunale, e di data non anteriore ad un mese, dal quale risulti che il richiedente:
 - non è affetto da malattie fisiche o psichiche e non presenta deficienze organiche di qualsiasi specie, che gli impediscano di eseguire con sicurezza le operazioni relative all'impiego dei gas tossici;
 - non presenta segni d'intossicazione alcoolica o da sostanze stupefacenti;
 - ha integri il senso olfattorio e la pervietà nasale;
 - percepisce la voce afona ad almeno otto metri di distanza da ciascun orecchio;
 - possiede il *visus* complessivamente non inferiore a 14/10 (tavola di Snellen), purché da un occhio non inferiore a 5/10.
- 5^o Fotografia di data recente, firmata e applicata ad un libretto di patente in bianco.

35. Revisione delle patenti di abilitazione.

Con decreto del Ministero dell'interno sono ordinate, a periodi non maggiori di cinque anni, revisioni parziali o generali delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici ⁽³⁶⁾.

A tal fine i titolari delle patenti di abilitazione hanno l'obbligo di notificare alla prefettura, (ora al COMUNE) che ha proceduto al rilascio della patente, ogni cambiamento di domicilio.

Coloro che sono chiamati alla revisione devono presentare, alla detta prefettura, (ora al COMUNE) la patente di abilitazione unitamente ai documenti indicati ai numeri 3 e 4 dell'art. 27 e di data non anteriore a due mesi.

Il prefetto, (ora il COMUNE) qualora dall'esame dei documenti e dalle informazioni assunte risultino le condizioni d'idoneità fisica, psichica e morale indicate negli articoli precedenti, restituisce la patente con un *visto* attestante l'eseguita revisione.

In ogni tempo, così il Ministero dell'interno, come i prefetti (ora i COMUNI) , possono di ufficio fare obbligo al titolare della patente di abilitazione di sottoporsi a speciale revisione per accertare se esso possiede tutti i requisiti prescritti.